SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 ottobre 2003, n. **281.**

Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale «Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA)», organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.102.000 euro per l'anno 2003 e 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3918):

Presentato dal Ministro per i beni e attività culturali (URBANI) il 17 aprile 2002.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 13 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, III, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 28 maggio 2003 e 11 e 17 giugno 2003.

Nuovamente assegnato alla VII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, III, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 15 luglio 2003 ed approvato con modificazioni il 16 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2416):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 24 settembre 2003 ed approvato il 30 settembre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1, comma 3:

— Gli articoli 7 e 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, così dispongono:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto Fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).* — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La

copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrare, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (lettera abrogata dall'art. 1-*bis*, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323);

d) mediante modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la critica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantiticazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvare nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inotre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dall'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dall'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziarie e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

03G0312

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 5 settembre 2003, n. **282.**

Regolamento per il funzionamento della commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'articolo 2, comma 3, della predetta legge che prevede che con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinato il funzionamento della Commissione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del 21 luglio 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 8 agosto 2003;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La convocazione della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 è effettuata dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la seduta mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.

2. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della nuova riunione siano stabiliti nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della Commissione.

Art. 2.

1. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è posta a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di segreteria della Commissione - Servizio X del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali - almeno due giorni prima della seduta. Il Presidente può comunque disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio, anche con strumenti informatici, della documentazione al domicilio dei componenti.

Art. 3.

1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e nel caso di parità di voti, risulta approvato il giudizio a favore del quale abbia votato il Presidente.

Art. 4.

1. La commissione prende visione della documentazione acquisita e, con riguardo a ciascun soggetto interessato, verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.

Art. 5.

1. L'esame delle richieste deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda e della relativa documentazione.

2. Ove, nel corso dell'esame, la Commissione ritenga insufficienti gli elementi di cui dispone, sospende la pronuncia e promuove un supplemento di istruttoria.

3. Espletato l'esame, con riguardo a ciascun soggetto interessato, la Commissione esprime un motivato giudizio favorevole o contrario all'attribuzione o alla revoca dei benefici di legge.

Art. 6.

1. Nella formulazione del giudizio favorevole all'attribuzione o al mantenimento dell'assegno straordinario vitalizio, la Commissione si pronuncia, altresì, sull'entità dell'assegno in rapporto alle esigenze dell'interessato, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 aprile 2003, n. 86.

Art. 7.

1. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

2. Copia conforme del verbale è trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 settembre 2003

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 15 aprile 2003, n. 86, recante: «Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2003, n. 94.

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico), è il seguente:

«3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988. n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico) è il seguente:

«2.1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'art. 1 è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Par-

lamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta:

a) il presidente;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione».

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico), è il seguente:

«2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 € annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente».

03G0309

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sulmona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alessandro Colagrande è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 agosto 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20032003/11666/222 EE.LL. del 12 agosto 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alessandro Colagrande.

Roma, 23 settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A11367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaverano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Roccaverano (Asti) ed il sindaco nella persona del signor Pietro Carlo Poggio;

Considerato che, in data 14 luglio 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roccaverano (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Tancredi Bruno di Clarafond è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccaverano (Asti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pietro Carlo Poggio.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 14 luglio 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3656/13.3/93/Gab. del 4 agosto 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaverano (Asti) ed alla nomina di commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Tancredi Bruno di Clarafond.

Roma, 23 settembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A11372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 2003.

Modifica al decreto del 27 marzo 2000, relativo all'individuazione di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato suscettibili di dismissione, tra i quali è compreso l'immobile denominato «ex stabilimento salifero», in Comacchio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 99 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce, tra l'altro, che i beni immobili e di diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti ai fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne cura l'attuazione;

Visto il comma 100 del citato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale, tra l'altro, si prevede la pronuncia del Ministero per i beni e le attività culturali in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico dei beni oggetto di alienazione;

Visto l'elenco allegato al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del

27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, con il quale sono stati individuati gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato suscettibili di dismissione, tra i quali è compreso l'immobile denominato «ex stabilimento salifero» sito in Comacchio (Ferrara), Lido degli Estensi località Passo;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 luglio 2000, n. 29240, con il quale è stata autorizzata l'alienazione, tra gli altri, dell'«ex Stabilimento salifero» di Comacchio;

Visto il protocollo d'intesa per la tutela e la salvaguardia ambientale del compendio immobiliare «Salina di Comacchio», sottoscritto in data 12 settembre 2000 tra la regione Emilia Romagna, la provincia di Ferrara, il comune di Comacchio, il Consorzio Parco regionale Delta del Po; le associazioni ambientaliste: Legambiente, LIPU, Italia Nostra, Federnatura, WWF, e trasmesso al Ministero delle finanze in data 14 novembre 2000, con il quale sono state richieste al Ministero delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e al Ministero dell'ambiente, ognuno per le proprie competenze, le autorizzazioni per la presentazione di un progetto da candidare alla terza fase dello strumento LIFE di cui al Regolamento CE 1655/2000 del 17 luglio 2000, volto all'immediato ripristino della circolazione idraulico e alla gestione della Salina di Comacchio, nonchè la concessione del compendio immobiliare al comune di Comacchio;

Visto l'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 26, che prevede che «i beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione di sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni e degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente articolo, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono»;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 6 agosto 2001, prot. 17747 con la quale questa ha espresso parere favorevole alla concessione del compendio immobiliare in favore del comune di Comacchio, subordinandolo all'esclusione di questo dall'elenco dei beni immobili suscettibili di dismissione allegato al citato decreto del Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000;

Vista la nota del Dipartimento del tesoro - Direzione II del 10 dicembre 2002, prot. 31161, post. 3FI con la quale si esprime parere favorevole all'esclusione del compendio citato dall'elenco dei beni immobili suscettibili di dismissione allegato al citato decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze del 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000;

Decreta:

Il compendio immobiliare denominato «ex stabilimento salifero» sito in Comacchio (Ferrara), Lido degli Estensi località Passo è escluso dall'elenco degli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato suscettibili di dismissione allegato al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 264

03A11437

DECRETO 8 ottobre 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 1998/2005, 1º aprile 2001/2008, 1º aprile 2002/2009 e 1º ottobre 2002/2009 relativamente alle semestralità con decorrenza 1º ottobre 2003 e scadenza 1º aprile 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.062.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.017.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.179.800.000;

n. 13384 del 28 ottobre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.340.000.000,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2003 e scadenza 1° aprile 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° aprile 2004, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1°.10.1998/2005, (codice titolo IT0001263851), cedola n. 11;

1,15% per i CCT 1°.4.2001/2008, (codice titolo IT0003097109), cedola n. 6;

1,15% per i CCT 1°.4.2002/2009, (codice titolo IT0003263115), cedola n. 4;

1,15% per i CCT 1°.10.2002/2009, (codice titolo IT0003384903), cedola n. 3

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessive € 563.922.450,76, così ripartiti:

€ 120.749.250,76 per i CCT 1°.10.1998/2005, (codice titolo IT0001263851);

€ 115.195.500,00 per i CCT 1°.4.2001/2008, (codice titolo IT0003097109);

€ 163.067.700,00 per i CCT 1°.4.2002/2009, (codice titolo IT0003263115);

€ 164.910.000,00 per i CCT 1°.10.2002/2009, (codice titolo IT0003384903),

e faranno carico ed apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2216 (unità revisionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore: CANNATA

03A11438

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.656 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a, il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 10 e 24 settembre 2003, con i quali è stata l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 29 luglio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A11477

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.656 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A, il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 18 giugno, 23 luglio e 18 settembre 2003, con i quali è stata l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 2003.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 18 giugno 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 luglio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supple-

mentare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 75 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A11476

DECRETO 10 ottobre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1993, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.656 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a, il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 2003 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 settembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A11475

DECRETO 10 ottobre 2003.

Rideterminazione e modalità di pagamento dei minimi garantiti dovuti dai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

E

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari in materia di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto il decreto interdirigenziale 2 agosto 2002 di modifica del citato decreto interdirigenziale 6 giugno 2002;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 200, recante disposizioni sull'UNIRE;

Considerato che in attuazione del citato art. 8 della legge 1° agosto 2003, n. 200, occorre stabilire le modalità di versamento dei corrispettivi valutati in termini di minimo annuo garantito delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, dette quote di prelievo e dell'imposta unica, dovuti dai medesimi concessionari nonché gli adempimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'UNIRE in conseguenza della decadenza dei concessionari dal rapporto concessorio;

A d o t t a n o

il seguente decreto:

Art. 1.

Rideterminazione dei minimi garantiti

1. Il corrispettivo delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli valutato in termini di minimo annuo garantito per l'anno 2003 e per ciascun anno di durata della concessione, è pari ai prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse accettate nell'anno precedente, incrementati dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nello stesso precedente anno rispetto all'anno immediatamente anteriore, secondo quanto risulta dalla tabella *A* e da quelle che saranno predisposte ogni anno.

2. Sono fatti salvi gli attuali minimi garantiti di importo inferiore a quello di cui al comma 1 per i quali continuano ad applicarsi le norme di rideterminazione annuale previste dalla convenzione accessiva alla concessione.

Art. 2.

Adesione

1. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'art. 3, comma 89, legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommese sulle corse dei cavalli che non hanno aderito tempestivamente alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 aderiscono alle condizioni stabilite dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 200, mediante comunicazione alle amministrazioni competenti e pagamento, nel termine del 30 ottobre 2003, del 10 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, aumentato, in ragione del ritardo rispetto al 15 novembre 2002, termine ultimo stabilito ai sensi degli articoli 4 e 7 del citato decreto interdirigenziale per il versamento di tale importo, di un'ulteriore somma pari a 1.000 euro da destinare all'UNIRE.

2. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 e successive modificazioni si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Pagamento dei minimi garantiti

1. Il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e il debito maturato allo stesso titolo per l'anno 2002 dai concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'art. 3, comma 89, legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ridotti del 33,30 per cento, sono versati in unica soluzione entro il 30 ottobre 2004 ovvero secondo le seguenti modalità:

a) il 12,5% entro il 30 ottobre 2004;

b) il 12,5% entro il 30 ottobre 2005;

c) il 12,5% entro il 30 ottobre 2006;

d) il 12,5% entro il 30 ottobre 2007;

e) il 12,5% entro il 30 ottobre 2008;

f) il 12,5% entro il 30 ottobre 2009;

g) il 12,5% entro il 30 ottobre 2010;

h) il 12,5% entro il 30 ottobre 2011.

2. Non si fa luogo a rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.

Pagamento delle quote di prelievo

1. Le somme dovute dai concessionari di cui all'art. 3 a titolo di quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse fino all'anno 2002, maggiorate dei relativi interessi, al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria al 3 agosto 2003 pari al 7,125 per cento, sono pagate in unica soluzione entro il 28 febbraio 2004 ovvero secondo le seguenti modalità:

a) il 33,33% entro il 28 febbraio 2004;

b) il 33,33% entro il 30 giugno 2004;

c) il 33,34% entro il 30 ottobre 2004.

Art. 5.

Pagamento dell'imposta unica

1. Le somme dovute dai concessionari di cui all'art. 3 a titolo di imposta unica sulle scommesse ippiche a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, fino all'anno 2002, sono versate, al netto delle sanzioni previste dallo stesso decreto legislativo, maggiorate dei

relativi interessi, al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria al 3 agosto 2003 pari al 7,125 per cento, in unica soluzione entro il 15 dicembre 2003, ovvero con le seguenti modalità:

a) il 20% entro il 15 dicembre 2003;

b) il 20% entro il 30 giugno 2004;

c) il 20% entro il 30 giugno 2005;

d) il 20% entro il 30 giugno 2006;

e) il 20% entro il 30 giugno 2007.

2. In caso di adesione alle modalità di pagamento previste dal comma 1 cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse ippiche, ad esclusione della Tris e delle scommesse ad essa assimilabili, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

Art. 6.

Garanzie

1. Le polizze fidejussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente decreto, previa immediata verifica della validità delle stesse.

2. Con successivo decreto interdirigenziale sono disciplinate le modalità e i termini per la verifica della congruità delle polizze fidejussorie di cui al comma 1, ai fini del loro eventuale adeguamento.

Art. 7.

Mancato rispetto dei termini di pagamento

1. Il mancato pagamento, anche di una sola rata di quelle previste dal presente decreto, determina l'immediata decadenza dalla concessione, l'incameramento della fidejussione, la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale e la riscossione, anche coattiva, dei crediti.

2. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni, rispetto al 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso e il quinto giorno del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente, il pagamento anche di parte degli importi dovuti a titolo di quote di prelievo, il pagamento a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito, dovuto entro il primo semestre dell'anno successivo, nonché il pagamento dell'imposta unica entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, sono attivate le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fidejussione e dalla disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale.

Art. 8.

Effetti della mancata adesione

1. Nei confronti dei concessionari che non aderiscono entro i termini previsti dall'art. 2 trovano applicazione i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 e successive modificazioni. L'amministrazione concedente procederà ad interrompere il collegamento con il totalizzatore nazionale delle scommesse, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo, nonché un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 delta convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

ALLEGATO *A*

Variazione percentuale regionale della raccolta delle scommesse ippiche, al totalizzatore e a quota fissa, nelle agenzie

Regione	Prelievo netto 2001	Prelievo netto 2002	variazione prelievo netto 2002/2001	variaz. % 2002/ 2001
ABRUZZO	6.332.458,22	5.951.407,49	-381.050,73	**-6,02%**
BASILICATA	634.555,77	820.774,90	186.219,13	**29,35%**
CALABRIA	2.521.334,05	2.573.670,62	52.336,57	**2,08%**
CAMPANIA	28.041.837,39	30.505.425,84	2.463.588,45	**8,79%**
EMILIA ROMAGNA	24.302.094,19	24.166.779,61	-135.314,58	**-0,56%**
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.622.019,90	2.584.885,92	-37.133,98	**-1,42%**
LAZIO	34.473.516,00	35.856.619,99	1.383.103,99	**4,01%**
LIGURIA	6.806.252,30	7.008.771,42	202.519,12	**2,98%**
LOMBARDIA	47.018.762,11	47.531.620,22	512.858,11	**1,09%**
MARCHE	8.439.548,23	9.322.655,69	883.107,46	**10,46%**
MOLISE	841.351,98	725.777,72	-115.574,26	**-13,74%**
PIEMONTE	12.884.505,34	13.165.215,85	280.710,51	**2,18%**
PUGLIA	10.997.202,90	11.488.426,33	491.223,43	**4,47%**
SARDEGNA	2.641.761,09	2.566.294,13	-75.466,96	**-2,86%**
SICILIA	19.015.841,97	20.036.045,30	1.020.203,33	**5,37%**
TOSCANA	34.066.566,02	34.531.369,51	464.803,49	**1,36%**
TRENTINO ALTO ADIGE	3.298.779,47	3.428.252,48	129.473,01	**3,92%**
UMBRIA	3.022.657,68	3.210.627,24	187.969,56	**6,22%**
VAL D'AOSTA	230.139,58	208.186,53	-21.953,05	**-9,54%**
VENETO	10.858.250,72	10.797.492,04	-60.758,68	**-0,56%**
totale	259.049.434,91	266.480.298,83	7.430.863,92	**2,87%**

03A11481

DECRETO 14 ottobre 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Frosinone, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio delle inserzioni - n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenza n. 6227/02, in data 8 maggio - 9 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla «Winner Star S.r.l.» (plico 289 - provincia di Frosinone), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli che, come i materiali, la superficie a disposizione per utente, il numero delle postazioni, il numero dei pannelli e dei video, i parcheggi, i servizi igienici ed il personale impiegato, non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Considerato che la menzionata società Winner Star S.r.l. ha inoltrato richiesta per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza n. 6227/02;

Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 6227/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società Winner Star S.r.l., ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta Società (plico 289) il punteggio complessivo pari a **42 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6227/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Frosinone in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Frosinone, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione Lazio - Provincia Frosinone

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**761**	**Cedis Izzi S.p.a.**	**Frosinone**	**58**
2	**2**	**Disco Blu S.r.l.**	**Supino**	**44**
3	**644**	**Drive Service S.r.l.**	**Frosinone**	**42**
4	**289**	**Winner Star S.r.l.**	**Frosinone**	**42**
5	35	Mondial Park hotel di Bonanni C.	Fiuggi	38
6	140	EM3 di Sirio Martini	Ferentino	37
7	1089	Pilozzi Pio	Frosinone	36
8	486	Futura catering S.r.l.	Sora	36
9	145	Bracaglia Armando	Frosinone	34
10	1304	EM3	Frosinone	33
11	339	Bingo Italia S.p.a.	Fiuggi	32
12	362	M.I.D.A.L. S.p.a.	Frosinone	31
13	1042	Giomax S.r.l.	Frosinone	30
14	340	Bingo Italia S.p.a.	Frosinone	26
15	303	S.r.l. Cross Città Mercato	Sora	25
16	863	KAIS S.r.l.	Fontana Liri	24
17	579	Piazzetta S.r.l.	Alatri	23
18	595	Zuliani Luciano	Frosinone	14

2. La società Winner Star S.r.l. (plico 289) potrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia della Società stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la Società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della Società «EM3 di Sirio Martini» (plico 140).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 14 ottobre 2003

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

03A11467

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 maggio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» con decreto 24 gennaio 2003 è stata prorogata di centoventi giorni a far data 26 giugno 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 29 maggio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 ottobre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11343

DECRETO 8 ottobre 2003.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «SAMER - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari» autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio «SAMER - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 24 settembre 2003, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

analisi spettofotometrica nell'ultravioletto;

concentrazione metodo multiresiduo per l'analisi dei seguenti residui di fitofarmaci: forate, fonofos, dimetoato, paration metile, fention, fenitrotion, tetraclorvinfos, profenofos, triazofos, piridafention;

determinazione acidità;

determinazione numero di perossidi;

polifenoli totali;

valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11339

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2003.

Concessione di mutui a tasso agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili;

Visto il decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, recante disposizioni sulla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili;

Visto l'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, relativo alle integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con l'onere del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro;

Visto il decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze e suc-

cessive modificazioni relativo alle disposizioni inerenti alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto 26 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'individuazione del tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio 2003, relativo all'impegno di spesa di 5,16 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il corrente esercizio finanziario;

Visti l'art. 6 del decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che hanno individuato Italia Lavoro S.p.a. per lo svolgimento di un'azione sistematica finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerata la necessità di definire le modalità applicative dell'intervento previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come individuati nel decreto 26 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i comuni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, progetti relativi a investimenti finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori rientranti nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Art. 2.

La valutazione dei progetti e la conseguente graduatoria dei progetti medesimi vengono effettuate sulla base dei seguenti criteri di priorità ai quali viene attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimale pari a 100:

1. rapporto tra il costo del progetto, inteso come somma delle spese per investimenti comprese nel progetto medesimo, ed il numero di stabilizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (effettuate con contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ai dodici mesi) (33 punti per il progetto con il coefficiente minore ed un punteggio proporzionalmente inferiore per i progetti con coefficienti maggiori).

2. periodo di tempo occorrente alle stabilizzazioni: 33 punti per il progetto con minore tempo di stabilizzazione ed un punteggio proporzionalmente inferiore per i progetti con tempi di stabilizzazione maggiori.

3. gli ulteriori 34 punti verranno attribuiti in modo proporzionale in funzione del numero dei lavoratori stabilizzati con contratti a tempo indeterminato.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei mutui agevolati di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio provvedimento, i progetti ammissibili al finanziamento agevolato, ordinati in graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto, dandone comunicazione alla Cassa depositi e prestiti.

I finanziamenti relativi agli investimenti individuati nei progetti di cui al precedente comma saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'ammontare complessivo finanziabile, calcolato sulla base del differenziale tra il tasso ordinario e il tasso agevolato. L'onere corrispondente a tale differenziale non potrà superare complessivamente la somma stanziata di 5,16 milioni di euro già impegnata con decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio 2003.

I finanziamenti di cui al presente articolo saranno concessi e regolati dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni, incluse le garanzie, con le modalità e nei termini stabiliti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze tempo per tempo vigenti, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999.

Art. 4.

Il rimborso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli importi dovuti a titolo di contribuzione avverrà mediante versamenti sul conto corrente fruttifero n. 29811, intestato alla Cassa depositi e prestiti, presso la Tesoreria centrale dello Stato da effettuarsi entro il termine di scadenza di ciascuna rata di ammortamento dei finanziamenti a tasso agevolato, ossia entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata dell'ammortamento.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno totalmente a carico dell'ente mutuatario.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione del presente decreto Italia Lavoro S.p.a., quale struttura di supporto tecnico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

1) verifica che i lavoratori interessati ai progetti appartengano al bacino individuato dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;

2) assiste i comuni, su richiesta dei medesimi, nella fase di predisposizione dei progetti;

3) assiste i comuni, su richiesta dei medesimi, nello svolgimento delle procedure previste per la concessione dei mutui agevolati;

4) effettua un controllo bimestrale «*in itinere*» sull'attuazione del progetto dandone adeguata informativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 6.

Il beneficio previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a carico del Fondo per l'occupazione può essere revocato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'obiettivo di stabilizzazione occupazionale previsto dal progetto non venga raggiunto.

In caso di revoca del beneficio di cui al comma precedente il mutuatario dovrà assumere a proprio carico l'onere del differenziale originariamente a carico del Fondo per l'occupazione, pena l'estinzione anticipata del finanziamento.

In caso di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, a partecipare ai progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicherà la procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 81.

Roma, 2 ottobre 2003

Il Ministro: MARONI

03A11242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 17 settembre 2003.

Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni e D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modificazioni - Valutazione dell'impatto ambientale del progetto preliminare di «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona. Lotto n. 3 - Circonvallazione di Trento». (Deliberazione n. 2264).

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Visto il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo all'intervento in oggetto, il cui avviso al pubblico di avvio della procedura di v.i.a., ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, è stato pubblicato nei quotidiani Corriere della Sera, Alto Adige, Trentino, Dolomiten, L'Adige, L'Arena, in data 10 giugno 2003 e successivamente rinnovato, con l'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali riscontrati erronei, il giorno 20 giugno 2003;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1485 del 27 giugno 2003;

Preso atto del contenuto del rapporto istruttorio redatto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, depositato presso la segreteria del comitato provinciale per l'ambiente in data 12 settembre 2003;

Visti i pareri richiesti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni ai servizi provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate specificate in premessa, acquisiti in sede di conferenza dei servizi di data 10 settembre 2003;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni scritte di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il verbale di deliberazione n. 24/2003 di data 12 settembre 2003 del comitato provinciale per l'ambiente, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il tracciato in sinistra orografica del fiume Adige denominato «alternativa 2 - parietale» risulta complessivamente compatibile con le finalità previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive);

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale);

Visto lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, e in particolare gli articoli 8, 9 e 14;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti gli articoli 18, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche);

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché potestà statale di indirizzo e coordinamento);

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e le relative norme di attuazione;

Vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, recante «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo»;

Visto l'art. 11, comma 4, del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., e successive modificazioni;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) Di esprimere valutazione negativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona. Lotto n. 3 - Circonvallazione di Trento», per quanto riguarda la realizzazione del tracciato che si sviluppa in destra orografica del fiume Adige, proposto da Italferr S.p.a. in nome e per conto di Rete ferroviaria italiana S.p.a., in conformità al parere negativo espresso dal comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 24/2003 di data 12 settembre 2003, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di esprimere valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 1), relativamente alla realizzazione del tracciato alternativo denominato «alternativa 2 - parietale», proposto dalla provincia autonoma di Trento, in conformità al parere favorevole espresso dal comitato provinciale per l'ambiente nel citato verbale di deliberazione n. 24/2003, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

lo studio di impatto ambientale e il relativo progetto devono analizzare l'intero percorso ricadente nel territorio della provincia di Trento, dal confine nord al confine sud, suddividendo eventualmente lo stesso in lotti funzionali per la realizzazione e definendo le priorità di realizzazione;

l'eventuale suddivisione in lotti a priorità diverse deve essere accompagnata da un'analisi sulle possibili ripercussioni a medio e lungo periodo sia nei confronti della rete viaria che di quella ferroviaria, anche in funzione della realizzazione di eventuali lotti fuori provincia;

devono essere definite le misure di accompagnamento atte a favorire l'utilizzo della ferrovia e trasferire quindi il maggior numero di merci su tale sistema di trasporto;

devono essere realizzati specifici e approfonditi studi di natura geologica, idrogeologica e geotecnica al fine di definire in dettaglio le caratteristiche degli ammassi rocciosi attraversati e definire, con la minore incertezza possibile, l'esatto tracciato da seguire, anche per garantire la sicurezza e la vivibilità negli agglomerati urbani interessati;

devono essere realizzate specifiche e approfondite analisi e studi volti a determinare le possibili ripercussioni, sia a breve che a lungo termine, legate al depauperamento delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, definendo le eventuali misure compensative; nell'analisi si devono tenere in considerazione sia le derivazioni esistenti per uso idropotabile che quelle per usi irriguo;

gli attraversamenti dei corsi d'acqua principali devono essere progettati utilizzando, quale tempo di ritorno assegnato per la determinazione della portata di progetto, il valore di 300 anni e mantenendo un franco idraulico possibilmente nettamente superiore a quello minimo previsto per legge. I manufatti devono avere caratteristiche tali da non modificare gli attuali parametri di scorrimento;

gli attraversamenti dei corsi d'acqua secondari devono essere progettati utilizzando, quale tempo di ritorno assegnato per la determinazione della portata di progetto, il valore di 200 anni;

lo studio di impatto ambientale deve approfondire le possibili interazioni tra tracciato e aree protette (biotopi, S.I.C., ecc.), anche se derivanti dall'attraversamento in galleria dei siti. In particolare deve essere evidenziata l'eventuale interferenza con *habitat* prioritari;

lo studio di impatto ambientale deve prevedere un quadro programmatorio inteso a prospettare il recupero di determinate infrastrutturazioni esistenti, eventualmente dismesse a seguito della realizzazione dell'opera;

deve essere studiato l'inserimento ambientale e paesaggistico delle interconnessioni, rispettando eventuali emergenze particolarmente significative sotto il profilo architettonico ed ambientale;

devono essere approfondite le tematiche paesaggistiche sul dettaglio delle opere (luoghi logistici previsti agli ingressi delle finestre delle diverse gallerie e opere d'arte in genere) in modo che i diversi manufatti possano trovare un approccio concreto con il territorio, in termini localizzativi, insediativi e mitigativi;

devono essere individuate sul territorio le aree destinate a discarica del materiale di risulta e i flussi di traffico indotto relativi alla movimentazione di queste notevoli quantità di materiale;

devono essere approfondite le possibili interferenze con le opere previste dal Piano provinciale della mobilità per i prossimi 10-15 anni, in particolare con l'eventuale completamento dell'A31;

3) di rappresentare allo Stato la necessità che il lotto 3 (circonvallazione di Trento e Rovereto) abbia lo stesso livello di priorità dei rimanenti tre lotti considerati prioritari da R.F.I. nel progetto presentato e che tale lotto consideri comunque tutta la circonvallazione dell'area urbana di Trento e Rovereto;

4) di rappresentare allo Stato la necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale in ordine al tracciato proposto dalla provincia autonoma di Trento denominato «alternativa 2 - parietale», da effettuarsi sul progetto definitivo, comunque in osservanza della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;

5) di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, che l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata decennale, prorogabile in relazione alle esigenze di realizzazione dell'opera;

6) di proporre allo Stato la realizzazione del tracciato di cui al punto 2) in sede di intesa istituzionale, fermo restando che ai fini della localizzazione urbanistica degli interventi si osservano le procedure di variazione del piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

7) di ribadire che il presente provvedimento non costituisce acquiescenza rispetto ai ricorsi presentati dalla provincia autonoma di Trento alla Corte costituzionale nei confronti della legge n. 443/2001 e del decreto legislativo n. 190/2002;

8) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai Ministeri statali competenti, a Italferr S.p.a. e a Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e successive modificazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta provinciale da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 13,30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 17 settembre 2003

Il presidente: DELLAI

Il dirigente: MORESCHINI

03A11399

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Abderrahmane Ben Mansour Console della Repubblica tunisina a Genova.

03A11398

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1615
Yen giapponese	127,45
Corona danese	7,4284
Lira Sterlina	0,69470
Corona svedese	8,9420
Franco svizzero	1,5487
Corona islandese	89,00
Corona norvegese	8,2500
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58445
Corona ceca	32,035
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,35
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6447
Lira maltese	0,4275
Zloty polacco	4,6155
Leu romeno	38683
Tallero sloveno	235,6900
Corona slovacca	41,190
Lira turca	1644175
Dollaro australiano	1,6882
Dollaro canadese	1,5380
Dollaro di Hong Kong	8,9955
Dollaro neozelandese	1,9519
Dollaro di Singapore	2,0205
Won sudcoreano	1364,41
Rand sudafricano	8,1360

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11544

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Croce d'oro

Con decreto 1° settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa: al prefetto Pierre Mutz nato il 15 novembre 1942 a Tournon-d'Agenai (Lot-et-Garonne) (Francia).

Con la seguente motivazione: «Direttore generale della gendarmeria nazionale francese, Corpo di polizia ad ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per tradizioni e cultura, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di interazione e collaborazione che storicamente lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha quindi perseguito, con accorta azione di comando, intelligente iniziativa e tenace determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative che, nel garantire un servizio sempre più incisivo nel contrasto alla criminalità ed aderente alle esigenze dei cittadini, hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni». — Territorio nazionale ed estero, 2002-2003.

03A11401

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Asparago Bianco di Bassano» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Matteotti n. 39, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ASPARAGO BIANCO DI BASSANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» è riservata ai turioni di asparago (*Asparagus officinalis L.*) che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, discendenti dall'ecotipo locale che è rappresentato dalla varietà «Comune - o Chiaro - di Bassano».

1. *Caratteristiche estetiche.*

I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:

a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purché non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo.

b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. La bassa fibrosità, caratteristica qualitativa dell'Asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;

c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;

d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;

e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;

f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

2. *Calibratura.*

La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro.

Il diametro centrale dei turioni è quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm.

I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.

I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:

	Diametro centrale	Lunghezza
Range massimo	> 11 mm	tra 18 e 22 cm
Per diametro: > 11 fino a 14 mm		20 cm
Per diametro: = o maggiore di 15 mm		22 cm
Solo per mazzi a «Ruote»* > 18		25 cm

* vedi deroga

3. *Deroga.*

Facendo riferimento alla storicità del prodotto e alla tradizionale immissione sul mercato degli asparagi confezionati in forma di «RUOTE» (tipologia presente in tutte le rassegne gastronomiche del comprensorio e in tutte le mostre e concorsi storici dell'Asparago di Bassano, evidenziate fotograficamente anche nella raccolta di immagini allegate nella relazione storica), vengono ammessi alla commercializzazione confezioni singole denominate appunto «RUOTE» del peso superiore ai 3 kg e con riferimento al diametro centrale minimo del turione pari a 18 mm ed ad una lunghezza massima di 25 cm fatti salvi tutti gli altri requisiti minimi previsti incluse le tolleranze.

Art. 3.

Zona di produzione e di condizionamento

La zona di produzione e di condizionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende, nell'ambito della provincia di Vicenza, i territori dei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.

Art. 4.

Elementi storici che comprovano l'origine

La serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo cinquecento. Dal seicento lo coltivava diffusamente negli orti di terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici.

In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro. Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosà, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la più indicata e feconda per la coltura del turione.

In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» Claveleur Museum of Art, è ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevare, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto).

Nel 1847 il prof. Ferrazzi (Alcuni cenni dell'agronomia e della industria bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualità delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi sì candidi, sì buoni, sì saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono più bello e gradito della nuova stagione».

Alla voce asparago dell'Enciclopedia agraria italiana (ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre località «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualità organolettiche».

L'origine del prodotto oggi viene garantita dall'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 i quali devono assicurare la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera attraverso:

l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «Asparago Bianco di Bassano» nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo;

l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad Asparago Bianco di Bassano e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata ad Asparago Bianco di Bassano;

la registrazione dei codici progressivi di numerazione dei mazzi marchiati, in un apposito registro, compilato dai produttori e tenuto dagli stessi a disposizione dell'ente di controllo per le verifiche.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

CARATTERISTICHE DEI TERRENI.

I terreni devono avere un pH compreso fra 5,5 e 7,5. È obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto e, in ogni caso, almeno ogni 5 anni per i parametri principali (pH, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.

1. *Preparazione del terreno ed impianto.*

La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondità inferiore o uguale a 30 cm, seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm.

Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 mt per le file binate e 2 mt, per le file singole; la densità massima dovrà comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.

I solchi devono avere una profondità di 15-20 cm. L'orientamento delle file deve essere preferibilmente da Nord a Sud, secondo l'andamento dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo da garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.

Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo od aprile, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di giugno.

2. *Rotazioni.*

Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo 4 anni.

In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (rizoctonia e fusarium), il reimpianto può avvenire non prima di 8 anni.

È inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilità di attacchi di rizoctonia.

È altresì consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.

3. *Materiale di propagazione.*

Piattaforma varietale.

La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento può essere fatta dagli stessi agricoltori.

Può essere utilizzato solo l'ecotipo locale purché rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2.

4. *Concimazione.*

È obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, da ripetersi, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P, K, Ca, Mg e sostanza organica) ogni 5 anni; sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.

In ordine al mantenimento della fertilità dei terreni, si distingue una concimazione pre-impianto e una concimazione per gli anni di produzione.

In pre-impianto è richiesta la distribuzione di letame bovino nella dose di 600 q.li/ha da interrare quando maturo.

L'impiego di altri concimi organici va rapportato al valore di riferimento indicato per il letame bovino.

Per gli anni di produzione la concimazione andrà fatta in funzione dei risultati delle analisi del terreno e delle asportazioni medie della coltura. La provenienza dell'azoto deve essere, per almeno il 50% di natura organica.

La concimazione fosfatica, e parte della concimazione potassica, sarà effettuata in corrispondenza delle lavorazioni autunnali o di fine inverno, mentre la concimazione azotata e la restante potassica sarà effettuata nel periodo post raccolta (non oltre il mese di luglio), frazionandola in più interventi. L'apporto annuo di elementi nutritivi principali dovrà comunque non superare i seguenti limiti massimi di unità ad ettaro:

azoto 150;

fosforo 80;

potassio 180.

Eventuali integrazioni di microelementi andranno effettuate nel periodo autunno-inverno.

5. *Difesa fitosanitaria.*

Gli interventi devono seguire le indicazioni previste dalla regione Veneto relativamente alla lotta integrata per l'asparago bianco. Le norme tecniche di riferimento fanno capo alla delibera della giunta regionale del Veneto n. 488 del 28 febbraio 2003 e alle successive modifiche ed integrazioni emanate dalla stessa amministrazione.

Nella individuazione delle tecniche agronomiche dovranno essere privilegiati i seguenti aspetti:

a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente alle fitopatie;

b) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.).

6. *Pacciamatura.*

È consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.

7. *Irrigazione.*

Gli interventi irrigui si rendono necessari in relazione all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.

8. *Interventi autunnali.*

Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovrà provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.

9. *Raccolta.*

I periodi massimi di raccolta, considerando come primo anno l'anno d'impianto, sono i seguenti:

	I	II	III	Dal IV
impianti derivanti da zampe	impianto	allevamento	30 gg	70 gg
trapianto di piantine ottenute nell'anno	impianto	15 gg	30 gg	70 gg

Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1° marzo ed il 15 giugno.

Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1° febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.

La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, è pari a 80 q.li/ha.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le condizioni ambientali e tecnico-colturali degli impianti destinati alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:

1. *I terreni.*

I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5-7,5 (terreni sub-acidi-neutri).

L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.

La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione. Tale caratteristica, aggiunta alla bassa presenza di carbonati, influisce positivamente sulle caratteristiche qualitative dell'Asparago di Bassano ed in particolare sull'assenza di fibrosità, determinando l'ottenimento di turioni teneri ed integralmente consumabili.

2. *Il clima.*

Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.

Il clima pertanto si presenta mite e ventilato, non umido, caratteristiche che influiscono positivamente sulla sanità della coltura, riducendo l'incidenza delle malattie crittogamiche.

Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.

In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con valori estremi nei mesi di gennaio e luglio.

Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud-est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza termica dei suoli permette di ridurre sensibilmente le fitopatie nella coltura. L'elevata areazione riduce inoltre la presenza di ristagni che permette alla coltura di svilupparsi in maniera costante.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/82.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

1. *Imballaggio e presentazione.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 3 kg. Le ruote possono essere commercializzate con un peso superiore ai 3 kg.

I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

2. *Confezionamento dei mazzi.*

Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o "succhione" di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressivo del mazzo che ne permette la rintracciabilità.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.

3. *Caratteristiche degli imballaggi.*

I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:

Asparago Bianco di Bassano - D.O.P.;

nome del produttore;

ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

data di confezionamento,

nonché le seguenti caratteristiche commerciali:

categoria di qualità (norme UE);

calibro;

numero di mazzi;

peso medio dei mazzi.

Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.

Tale marchio viene affisso con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.

Il logo è costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24 lobi. Tale disco verde è contornato da due profili anch'essi ondulati di colore rosso il più esterno e di colore bianco il più interno. Al centro del disco verde, occupandone i due terzi della superficie, è posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di colore bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo piano e quattro dietro

a questi, attraversati per tutta la larghezza e per un terzo dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di Bassano del Grappa.

Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra a destra è collocata la scritta di colore bianco con il carattere France Bold TTF in maiuscolo «Asparago Bianco di Bassano».

I colori di riferimento sono il verde Pantone 348; il rosso Pantone 186 e il bianco.

Le dimensioni del logo riportate nelle targhette identificative dei mazzi, in alluminio ossidato o serigrafato, atossico, avranno diametro di 3 centimetri.

Il logo eventualmente riportato su imballaggi, confezioni, depliant, ecc. dovrà in ogni caso avere delle dimensioni significativamente superiori a qualunque altra scritta.

03A11336

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32855 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Visteon Interior Systems Italia S.p.a., con sede in Villastellone (Torino), unità di Villastellone (Torino), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 32856 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Lanificio F.lli Garlanda S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32857 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Kostal Italia S.r.l., con sede in Caselette (Torino), unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2005.

Con decreto n. 32858 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Emiliana Tessile S.r.l., con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 15 maggio 2002 al 14 maggio 2003.

Con decreto n. 32859 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Cartiere di Guarcino S.p.a. (già S.r.l. Valfina), con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino (Frosinone) e Subiaco (Roma), per il periodo dal 21 maggio 2003 al 20 maggio 2004.

Con decreto n. 32860 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta TE.CA. S.p.a. con sede in Reggio Calabria, stabilimento di San Gregorio, (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 17 marzo 2003.

Con decreto n. 32861 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Getronics S.p.a., con sede in Milano, unità di Ancona, Bergamo, Bitritto (Bari), Bologna, Bolzano, Buccinasco (Milano), Catania, Genova, Ivrea (Torino), Marghera (Venezia), Milano, Monteriggioni (Siena), Napoli, Palermo, Roma, San Giovanni Teatino (Chieti), San Giuliano Terme (Pisa), Sesto Fiorentino (Firenze), Taranto, Torino, Udine, Verona, per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32862 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.I.T.I. S.p.a., con sede in Marano Ticino (Novara), unità di Marano Ticino (Novara), per il periodo dal 26 maggio 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 32863 del 29 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Iper Adriatico S.r.l., con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), unità di San Severo (Foggia), per il periodo dal 6 maggio 2002 al 30 aprile 2003.

03A11368

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32885 del 30 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Liri Industriale S.r.l., con sede in Nichelino (Torino), unità di Nichelino (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 25 maggio 2003 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 32886 del 2 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla F.I.V. S.p.a., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di San Lazzaro di Savena (Bologna), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 3 maggio 2004.

Con decreto n. 32887 del 2 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Grande Distribuzione Avanzata S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 25 luglio 2003 al 24 luglio 2004.

Con decreto n. 32888 del 2 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Pietro Mazzoni

Ambiente S.p.a. - Gruppo Pietro Mazzoni, con sede in Milano, unità di Campobasso, per il periodo dal 16 ottobre 2002 al 15 ottobre 2003.

Con decreto n. 32889 del 2 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ammistrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Enterprise General Contractors S.p.a., con sede in Milano, unità di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 6 agosto 2003.

Con decreto n. 32890 del 2 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Saiwa S.p.a., con sede in Genova, unità di Capriata D'Orba (Alessandria), Genova, Locate di Triulzi (Milano), per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.

Con decreto n. 32891 del 2 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Polo nautico Viareggio S.p.a., con sede in Viareggio (Lucca), stabilimento e uffici di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 23 maggio 2003 al 22 maggio 2004.

Con decreto n. 32892 del 2 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Sogaf c/o Ferrovie Regione Campania S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno, per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32894 del 6 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Bitron S.p.a., con sede in Nichelino (Torino), unità di Savona, per il periodo dal 14 gennaio 2003 al 13 gennaio 2004.

Con decreto n. 32895 del 6 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla ELELYS S.r.l., con sede in Hone (Aosta), unità di Hone (Aosta), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32896 del 6 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa Portabagagli G. Mazzini S.r.l., con sede in Foggia, unità di Lecce, per il periodo dall'11 luglio 2003 al 10 luglio 2004.

Con decreto n. 32897 del 6 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa Portabagagli G. Mazzini S.r.l., con sede in Foggia, unità di Lecce, per il periodo dall'11 luglio 2002 al 10 luglio 2003.

Con decreto n. 32898 del 6 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla Scarl Coopcostruttori S.c. a r.l., con sede in Argenta (Ferrara), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 2 luglio 2003 al 1º luglio 2004.

Da 03A11369 a 03A11371

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501245/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77